

**Assunzioni presso le P.A., nota del Ministero del Lavoro prot. 13/III/ 0015270 del 17 novembre 2009.**

Nell'ambito del Tavolo tecnico relativo all'applicazione della L. 68/99 presieduto dalla Regione Liguria con la partecipazione dei competenti uffici delle Province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia e con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Liguria Lavoro (U.O. – Legislazione e Fasce deboli) è stato chiesto alla Scrivente di approfondire la portata di quanto disposto dall'art. 17 co. 7 del D.L. 78/2009 convertito con legge 102/2009 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali") in relazione alla possibilità di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni.

*La norma suddetta, infatti, dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.*

Con lettera del 25 settembre 2009 prot. n. 3228 indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (in allegato), la scrivente Agenzia sollecita gli opportuni chiarimenti.

In risposta, il Ministero, con nota prot. 13/III/ 0015270 del 17 novembre, rileva preliminarmente che il c.d. blocco delle assunzioni previsto dall'art. 17 co. 7, riguarda esclusivamente le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti pubblici non economici.

In secondo luogo, esclude dalla disciplina limitativa delle assunzioni, quelle relative ai soggetti appartenenti alle categorie protette ai fini esclusivi del calcolo della quota di riserva ex art. 3 della L. 68/99.

Nella nota, il Dicastero, come già osservato dalla scrivente Agenzia nella lettera del 25 settembre u.s., precisa che la ratio dell'inserimento mirato e l'integrazione lavorativa delle fasce deboli del mercato del lavoro debba prevalere sulla disciplina del blocco.

Alla luce di quanto detto, l'unica condizione che consente di non procedere all'assunzione del personale in questione si verifica qualora le Amministrazioni interessate non abbiano provveduto alle variazioni delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").